



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110034 – Laghi di Meugliano e Alice **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 29-3572 del 04/07/2016)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110034 LAGHI DI MEUGLIANO E ALICE

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Norme per i Boschi diiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querco tigietti (9180))*

Art. 3

(Norme per i Castagneti (9260))

Art. 4

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0) e nelle Foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0))*

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 5

(Disposizioni generali)

Art. 6

(Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 7

(Disposizioni generali)

Art. 8

(Vegetazione annuale, anfibia, dei margini di acque ferme (3130))

Art. 9

(Norme per laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

Art. 10

(Norme per torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7150))

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 11

(Disposizioni generali)

Art. 12

(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota(6510) e praterie montane da fieno (6520))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

ANFIBI

Art. 13

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Pelobates fuscus, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina, Rana lessonae, Bufo viridis)

RETTILI

Art. 14

(presenza di Lacerta viridis, Podarcis siculus, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, Hierophis viridiflavus)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110034 Laghi di Meugliano e Alice in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110034 Laghi di Meugliano e Alice e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV e V dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110034 Laghi di Meugliano e Alice e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.*

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110034 LAGHI DI MEUGLIANO E ALICE

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Norme per i Boschi diiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i quercu tiglieti (9180))*

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m²;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
- b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità, anche in coerenza con quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, lettera c) delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- c) i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza;
- d) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio,iglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).

3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

Art. 3

(Norme per i Castagneti (9260))

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È obbligatoria:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1. turno minimo di 10 anni,
 - 2. non è fissato un turno massimo,
 - 3. nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,

- 4. i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5. le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
 - b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
 - b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
 - c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
 - d) *(lettera non esistente per mero errore materiale)*
 - e) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

Art. 4

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0) e nelle Foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata.
- h) nel saliceto paludoso di salice cinereo sono ammessi rinfoltimenti con talee e, qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della superficie, è possibile la ceduzione dei soggetti senescenti.

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
 - 3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni
 - 4. E' obbligatorio il rilascio di grossi esemplari di ontani neri (di diametro superiore ai 40 cm), oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 5

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 6

(Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))

1. È vietato:

- a) effettuare interventi sulla vegetazione; sono fatti salvi eventuali programmi di gestione attiva volti alla conservazione dell'habitat.

2. È obbligatorio:

- a) in presenza di specie erbacee e legnose esotiche invasive effettuare interventi volti al loro contenimento.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenere o ricreare gli stadi evolutivi intermedi tra praterie e formazioni forestali in mosaico equilibrato a livello di sito.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 7

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

Art. 8

(Vegetazione annuale, anfibia, dei margini di acque ferme (3130))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle aree di presenza di tale habitat, inclusi pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;

- c) causare compattazione dei suoli o distruzione diretta di specie e biocenosi legate ai fanghi umidi;
- d) interrare, svuotare, artificializzare le sponde o modificare il regime della falda superficiale delle aree umide che ospitano questo tipo di habitat.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- d) la realizzazione di piani di manutenzione periodica che prevedano: sfalcio dei canneti, contrasto e eradicazione della vegetazione alloctona invasiva presente sulle sponde (es. *Solidago gigantea*, *Bidens frondosa*), contrasto e eradicazione idrofauna alloctona (es. *Procambarus clarkii*);
- e) ~~a)~~ (rettifica di mero errore materiale) creare *in situ* o *ex situ* riserve di germoplasma (semi, rizomi, spore, o altre tipologie di materiale di propagazione vivente) di flora anfibia annuale a priorità di conservazione tipica dei fanghi ai fini di permettere rinfoltimenti di popolazioni naturali anche finalizzati al controllo idrofauna o idroflora alloctone invasive; le azioni di conservazione *in situ*, *ex situ*, e quindi le operazioni di rinfoltimento, reimmissione di specie a priorità di conservazione deve essere previsto attivando specifici piani d'azione a cura di enti e personale scientificamente e tecnicamente qualificati.

Art. 9

(Norme per laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* (3150))

1. È vietato:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
- e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

2. È obbligatorio:

- a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per il mantenimento di canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto ed in tali casi è consentito, previa assenso del soggetto gestore, solamente fino alla profondità strettamente necessaria al pescaggio in sicurezza dei natanti; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;

- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque.
- b) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi.
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.

Art. 10

(Norme per torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7150))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico –ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche, che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento. .

2. È obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;

- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 11

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 12

(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota(6510) e praterie montane da fieno (6520)

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatorio:

stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

ANFIBI

Art. 13

(Presenza di anfibì che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Pelobates fuscus, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina, Rana lessonae, Bufo viridis)

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. È obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo
- d) prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibì sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- e) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) promozione di pratiche agricole estensive e meno impattanti su tutto il territorio del Sito, soprattutto in corrispondenza di aree potenzialmente idonee alla riproduzione degli anfibì.

RETTILI

Art. 14

(presenza di Lacerta viridis, Podarcis siculus, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, Hierophis viridiflavus)

1. Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110034, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110034

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti aperti alpini – Ambienti aperti delle montagne mediterranee – Ambienti steppici – Ambienti misti mediterranei – Corridoi di migrazione – Valichi montani 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione erbacea e arbustiva alpina – Praterie – Praterie terofitiche – Praterie umide – Ghiaioni – Rocce 	6430, 6510
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali alpini – Ambienti forestali delle montagne mediterranee – Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie – Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio – Faggete e boschi misti mesofili – Castagneti – Querceti mesofili – Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni – Vegetazione ripariale arborea – Cespuglieti temperati 	9180*, 9260, 91E0*,
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> – Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> – Sorgenti petrificanti – Torbiere – Stagni e paludi – Laghi 	3130, 3150, 7150
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli – Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie 	6510

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Anfibi</i>	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
	1207	<i>Rana lessonae</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
	1209	<i>Rana dalmatina</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
	1210	<i>Rana esculenta</i>	Specie elencata nell'Allegato V della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Bufo bufo</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Hyla intermedia</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
<i>Rettili</i>	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Natrix natrix</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
<i>Vegetali</i>		<i>Ludwigia palustris</i> (L.) <i>Elliot</i>	Lista Rossa Nazionale
		<i>Ranunculus flammula</i> L.	Lista Rossa Nazionale
		<i>Rhynchospora alba</i> (L.) <i>Vahl</i>	Lista Rossa Nazionale